



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



La gestione dei dispositivi di protezione individuale è un'attività articolata che coinvolge i seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Preposto, lavoratore
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico competente



Normativa di riferimento

Il titolo III del D. Lgs n 81/2008 è dedicato all'uso di attrezzature di lavoro e dei DPI.

Vediamo ora i tre capi in cui è suddiviso:

- Capo I, uso delle attrezzature di lavoro
- Capo II, uso dei DPI
- Capo III, impianti e apparecchiature elettriche

Il succitato decreto fa, poi, riferimento all'Allegato VIII: «Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari»



E' utile definire a questo punto cos'è un DPI

Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per proteggerlo contro i rischi che minacciano la sua salute o la sicurezza durante il lavoro.



Il decreto 81/2008, fra i principi generali, elenca alcuni obblighi:

- eliminazione dei rischi e ove non sia possibile riduzione al minimo in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico
- riduzione dei rischi alla fonte
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è
- utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale



QUANDO VANNO IMPIEGATI I DPI

Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da:

- misure tecniche di prevenzione
- mezzi di protezione collettiva
- misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro

NB la mancata applicazione di questi principi è sanzionabile con pena pecuniaria o detentiva sia cario del datore dei lavoro che del dirigente



DPI VS DPC

Il D Lgs 81/2008 indica che i dispositivi di protezione collettiva hanno precedenza rispetto ai dispositivi di protezione individuale.

I DPC hanno lo scopo di proteggere l'intero ambiente di lavoro i DPI, invece, sono in dotazione al singolo lavoratore.

Classico esempio di DPC è costituito dai sistemi di aspirazione che eliminano dall'ambiente di lavoro sostanze tossiche o irritanti.



DPI VS DPC

Il D Lgs 81/2008 indica che i dispositivi di protezione collettiva hanno precedenza rispetto ai dispositivi di protezione individuale.

I DPC hanno lo scopo di proteggere l'intero ambiente di lavoro i DPI, invece, sono in dotazione al singolo lavoratore.

Classico esempio di DPC è costituito dai sistemi di aspirazione che eliminano dall'ambiente di lavoro sostanze tossiche o irritanti.



CLASSIFICAZIONE DPI

Il D Lgs 475/1992 li classifica in tre categorie

- I. DPI di progettazione semplice per danni fisici di lieve entità (elmetti, scarpe antinfortunistiche, etc)
- II. Ogni tipo di DPI non rispondente alle altre due categorie
- III. DPI di progettazione complessa per rischi di morte o lesione grave (DPI per cadute dall'alto e per le vie respiratorie)



N.B. NON SONO CONSIDERATI DPI

- gli abiti da lavoro ordinari
- le attrezzature di soccorso e salvataggio
- le attrezzature di protezione che si trovano nei mezzi di trasporto
- le attrezzature di protezione in dotazione alle forze armate
- le protezioni impiegate a fini sportivi
- le apparecchiature portatili per individuazione di sostanze nocive



I DPI DEVONO PRESENTARE I SEGUENTI REQUISITI

- essere adeguati a prevenire i rischi
- essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro
- tenere conto delle esigenze economiche e di salute del lavoratore
- poter essere adattati all'utilizzatore in base alle sue necessità



RISCHI MULTIPLI

Nel caso che il lavoratore sia esposto a più tipi di rischio e quindi debba utilizzare più DPI questi devono essere compatibili e mantenere ognuno la propria specifica efficacia.

Se, ad esempio, il lavoratore è sottoposto a rischi acustici e visivi cuffie e dispositivi di protezione visiva dovranno consentire di essere indossati contemporaneamente non ostacolando reciprocamente la loro funzione di protezione.



ALLEGATO VIII

La scelta dei DPI da parte del datore di lavoro viene indirizzata dall'allegato in questione.

La prima parte dell'allegato riporta le «indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari»:

- 1) protezione dei capelli, del capo e degli occhi
- 2) protezione delle mani, dei piedi e di altre parti del corpo
- 3) cinture di sicurezza e maschere respiratorie

Vediamole ora nel dettaglio...





Protezione dei capelli

Il lavoratore incorre in questo rischio quando:

- opera con attrezzature che possono causare l'impigliamento dei capelli
- lavora a contatto con fiamme
- opera con materiali incandescenti

DPI RICHIESTO cuffia lavabile e resistente che racchiuda i capelli in modo completo.



Protezione del capo

Il lavoratore incorre in questo rischio quando:

- è messo a contatto con materiali pericolosi
- è esposto alla caduta di materiali dall'alto

DPI RICHIESTO copricapo appropriato (elmetto)



Protezione degli occhi

Il lavoratore incorre in questo rischio quando è potenzialmente esposto a:

- schegge
- materiali roventi, caustici, corrosivi
- altri materiali altrettanto dannosi

DPI RICHIESTO occhiali, schermi o visiere appropriati



Protezione dei piedi

Il lavoratore incorre in questo rischio quando è potenzialmente esposto a:

- ustioni
- punture
- schiacciamento

DPI RICHIESTO calzature resistente e sfilabili rapidamente



Protezione delle mani

Il lavoratore incorre in questo rischio quando è potenzialmente esposto a:

- tagli
- punture
- abrasioni
- ustioni

DPI RICHIESTO guanti o altri dispositivi altrettanto adeguati



Protezione di altri parti del corpo

Il lavoratore incorre in questo rischio quando è potenzialmente esposto a rischi specifici.

DPI RICHIESTO grembiuli, pettorali, ghette basse, e quanto adeguato per proteggere quella specifica parte



Protezione di altri parti del corpo

Il lavoratore incorre in questo rischio quando è potenzialmente esposto a rischi specifici.

DPI RICHIESTO grembiuli, pettorali, ghette basse, e quanto adeguato per proteggere quella specifica parte



Lavoratore esposto a:

- caduta dall'alto
- lavoro in cisterne e pozzi

DPI RICHIESTO cinture di sicurezza

Lavoratore esposto a:

- polveri
- esalazioni nocive e gas

DPI RICHIESTO maschere respiratorie



La **seconda parte** dell'allegato riporta lo «Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale». Vengono distinti:

- rischi meccanici
- rischi fisici (rumore, radiazioni)
- rischi chimici (gas, vapori, etc)
- rischi biologici (virus, batteri, etc)



La **terza parte** dell'allegato riporta un «Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale».

Individua infatti:

- protezione della testa, udito, occhi e viso, vie respiratorie
- protezione di piedi, mani, braccia e gambe
- protezione di tronco, addome e pelle
- protezione dell'intero corpo
- indumenti di protezione



La **quarta parte** dell'allegato fornisce «indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale»

A titolo esemplificativo riportiamo a seguire le tabelle relative ad alcuni specifici dispositivi.



3. OTOPROTETTORI

| RISCHI DA CUI PROTEGGERE | | |
|---|---|---|
| Rischi | Origine e forma dei rischi | Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
| Rumore | -Rumore continuo -Rumore impulsivo | -Attenuazione acustica sufficiente per ogni tipo di rumore |
| Termici | Proiezione di gocce di metallo, ad esempio durante la saldatura | Resistenza agli oggetti fusi o incandescenti |
| RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Otoprotettori) | | |
| Rischi | Origine e forma dei rischi | Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
| Disagio, interferenza con l'attività lavorativa | -Comfort inadeguato: -dispositivo troppo grande -pressione troppo alta -aumento della traspirazione -adattamento insufficiente | -Progetto ergonomico: -massa -pressione quando viene indossato e sforzo richiesto per tenerlo a posto -adattabilità individuale |
| Restrizione della capacità uditiva | Deterioramento dell'intelligibilità della parola, del riconoscimento dei segnali, del riconoscimento dei rumori informativi connessi con il lavoro, deterioramento della capacità di localizzazione direzionale | -Variazione dell'attenuazione con la frequenza, ridotte prestazioni acustiche -Possibilità di sostituire le conchiglie auricolari con tappi auricolari -Scelta dopo la prova uditiva -Impiego di un protettore elettroacustico appropriato |



| | | |
|---|---|--|
| Infortuni e rischi per la salute | Scarsa compatibilità | Qualità dei materiali |
| | Carenza di igiene | Facilità di manutenzione |
| | Materiali inadatti | Possibilità di sostituire gli auricolari con conchiglie, impiego di tappi auricolari a perdere |
| | Spigoli vivi | Spigoli e angoli arrotondati |
| | Dispositivo che si impiglia nei capelli | Eliminazione degli elementi sporgenti |
| | Contatto con corpi incandescenti | Resistenza alla combustione e alla fusione |
| | Contatto con le fiamme | Non infiammabilità, resistenza alla fiamma |
| Invecchiamento | Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo | -Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo |
| RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO (Otoprotettori) | | |
| Rischi | Origine e forma dei rischi | Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo |
| Protezione inadeguata | Errata scelta del dispositivo | -Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore |
| | Uso non corretto del dispositivo | -Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante |
| | Dispositivo sporco, logoro o deteriorato | -Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante |



L'allegato indica, inoltre, la segnaletica da utilizzare per indicare l'obbligo per il lavoratore ad indossare i DPI

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  Protezione obbligatoria degli occhi |  Casco di protezione obbligatoria |  Protezione obbligatoria dell'udito |  Protezione obbligatoria delle vie respiratorie |
|  Calzature di sicurezza obbligatorie |  Guanti di protezione obbligatoria |  Protezione obbligatoria del corpo |  Protezione obbligatoria del viso |
|  Protezione individuale obbligatoria contro le cadute |  Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) |  Passaggio obbligatorio per i pedoni | |



DPI – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Due obblighi non delegabili indicati dal D Lgs 8/2008 per il datore di lavoro:

- valutazione dei rischi
- designazione del RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione





VENGONO POI EVIDENZIATI DAL DECRETO OBBLIGHI CONGIUNTI PER DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE

- fornire ai lavoratori i necessari DPI
- richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di norme e disposizioni sull'uso dei DPI e dei DPC



CI SONO, POI, QUATTRO OBBLIGHI FONDAMENTALI PER IL DATORE DI LAVORO NELLA SCELTA DEL DPI

- effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
- individuare le caratteristiche dei DPI in modo che siano adeguati ai rischi presenti
- comparare le caratteristiche dei DPI con quelle effettivamente necessarie in base ai rischi presenti
- aggiornare i DPI in caso di variazioni significative dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro



LA SUCCITATA COMPARAZIONE FRA CARATTERISTICHE DEL DPI CON QUELLE EFFETTIVAMENTE NECESSARIE IN BASE AI RISCHI PRESENTI VIENE FATTA IN BASE AI SEGUENTI FATTORI:

- entità del rischio
- frequenza di esposizione al rischio
- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore
- prestazioni dei DPI



N.B. Il Datore di Lavoro fornisce ai lavoratori i DPI dopo essersi consultato con Medico competente e RSPP.

Non è possibile non fornire i dispositivi. In caso di mancata fornitura scatterà una sanzione pecuniaria o detentiva sia a carico del datore di lavoro che del dirigente.



Il datore di lavoro deve poi ottemperare a tutta un'altra serie di obblighi, oltre alla già citata fornitura.

- 1) Deve mantenere in efficiente stato i DPI attraverso manutenzione, sostituzioni, riparazioni
- 2) Deve verificare che il singolo DPI sia utilizzato solo per l'uso per cui è stato concepito
- 3) Deve fare sì che il DPI venga usato secondo le indicazioni del produttore
- 4) Deve fornire istruzioni sull'utilizzo del DPI e sui rischi dai quali protegge



- 5) Deve prendere misure adeguate affinché l'uso di un DPI non crei problemi igienico-sanitari se utilizzato da più lavoratori
- 6) Deve stabilire le procedure per la riconsegna dei DPI alla fine del loro utilizzo e per il deposito
- 7) Deve assicurare adeguati formazione e addestramento sull'uso del DPI se necessario

NB: il mancato assolvimento di anche uno solo di questi obblighi è sanzionabile con pena pecuniaria o detentiva



OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Oltre al datore di lavoro anche il preposto ha un ruolo ben delineato nella gestione dei DPI.

Sovrintende, infatti sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori:

- dei loro obblighi di legge
- delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
- sull'uso di DPI e di DPC





Il Preposto ha il ruolo di sovrintendere e vigilare sul comportamento dei lavoratori.

In caso di inosservanza deve informare Dirigente o datore di lavoro.



Il Preposto deve, nella fattispecie, segnalare a Dirigente e datore di lavoro:

- problemi relativi a mezzi e attrezzature di lavoro
- problemi e guasti dei DPI
- ogni condizione di pericolo che si stia verificando durante l'attività lavorativa

NB anche il Preposto è sanzionabile con pena pecuniaria o detentiva in caso di omessa sorveglianza



Quanto sopra è dovuto al concetto di «Esercizio di fatto di poteri direttivi» sancito dal D. Lgs 81/2008 che testualmente recita:

«le posizioni di garanzia relative a datore di lavoro, Dirigente e Preposto gravano altresì su colui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti sopra definiti»

La figura che esercita, dunque, un ruolo senza avere ricevuto una designazione formale esercita di fatto quel potere direttivo.

Questo vale per il preposto e per ogni altra figura che si trovi a esercitare un qualche potere direttivo



GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Anche il lavoratore ha obblighi specifici relativamente all'uso dei DPI:

- 1) osservare le istruzioni impartite da datore di lavoro, dirigente o preposto
- 2) utilizzare in modo appropriato i dispositivi
- 3) provvedere alla cura dei DPI
- 4) riconsegnare i DPI dopo l'utilizzo seguendo le procedure previste
- 5) segnalare immediatamente difetti o inconvenienti del DPI a datore di lavoro, dirigente o preposto





- 6) non apportare ai DPI modifiche di propria spontanea volontà
- 7) utilizzare i DPI conformemente alla formazione ricevuta
- 8) utilizzare i DPI conformemente all'addestramento ricevuto (nel caso sia stato fornito)

N.B. la mancata partecipazione a formazione e addestramento e sanzionabile con pena pecuniaria o detentiva